Sent. n. 132/2026 pubbl. il 20/10/2026
Cron. n. : 3117/2026
Rep. n. 7146/2026 del 20/10/2026

Repubblica italiana
in nome del Popolo italiano
Tribunale di Busto Arsizio
Seconda Sezione Civile

Il Tribunale, in composizione collegiale, riunito in Camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati

Dott. Marco Giovanni Lualdi	Presidente
Dott. Elisa Tosi	Giudice Relatore ed Estensore
Dott. Michele Munari	Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento unico portante R.G. 177/2026 P.U.

PROMOSSO DA

SABRINA SIMONTACCHI [SMNSRN77C57D869B], con domicilio telematico eletto presso l'indirizzo di p.e.c. degli Avv.ti GIUSEPPE ANGELO MONARDO e IRENE FRANCESCA CARCHEDI che la rappresentano e difendono, come da procura alle liti allegata al ricorso.

Visto il ricorso per dichiarazione di apertura della Liquidazione controllata del patrimonio di SABRINA SIMONTACCHI depositato dalla medesima debitrice sovraindebitata in data 1.9.2026, ai sensi dell'art. 269 c.c.i.i.

Esaminati gli atti, i documenti depositati unitamente al ricorso ed, in particolare, la Relazione di cui all'art. 269, co. 2, c.c.i.i. redatta del Gestore della crisi, Avv. Daniele Enrico Paci, nominato in data 10.10.2025 dall'O.C.C. Segretariato Sociale sede di Buscate (Ml).

Esaminate le note difensive depositate in data 2.10.2026 dalla ricorrente a seguito della richiesta di chiarimenti formulata dal Giudice relatore, nonché la documentazione e la relazione integrativa allegate.

Udita la relazione del Giudice Delegato.

Rilevato che:

- Sussiste ai sensi degli artt. 26 e 27, co. 3, c.c.i.i. la giurisdizione e la competenza di questo Tribunale, in quanto il debitore sovraindebitato ha la residenza nel Comune di San Giorgio su Legnano (MI) e non sussistono ragioni per ritenere che il "centro degli interessi" sia localizzato altrove.
- Sussiste la legittimazione del ricorrente, ai sensi degli artt. 2, co. 1, lett. c), e 269 c.c.i.i., in quanto SABRINA SIMONTACCHI non risulta assoggettabile alla procedura di

Firmato Da: TOSI ELISA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 1ea998954426 9fd37c85b901b5da6f38
Firmato Da: LUALDI MARCO GIOVANNI Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: 3ab980

Liquidazione giudiziale ovvero di Liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal Codice civile o da Leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza.

- La Relazione di cui all'art. 269, co. 2, c.c.i.i., espone una valutazione positiva sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda (Relazione dell'O.C.C., pag. 22) ed illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della debitrice ricorrente (Relazione dell'O.C.C., pagg. 7 – 9 e 11 - 15). La relazione è stata integrata con riferimento alle cause dell'indebitamento, rispetto alle quali il Professionista ha indicato che "*la situazione attuale di sovraindebitamento in capo alla ricorrente deriva dalle vicende personali della stessa, più precisamente in relazione alle sorti della precedente relazione affettiva, conclusasi con divorzio. La situazione finanziaria afferente al matrimonio si è vista compromessa dall' impossibilità di proseguire il pagamento del mutuo contratto insieme all' allora marito, il quale, come si vedrà, ad insaputa della ricorrente, non procedeva al regolare pagamento delle rate, introducendola in una situazione di dissesto finanziario a sua insaputa. ….Il successivo accesso al credito ripetuto si è configurato in relazione alle esigenze di vita quotidiana della Sig.ra Simontacchi …. la quale ha tentato con ogni sua forza di ripianare i debiti contratti, trovandosi però, suo malgrado, nella tipica situazione di "spirale del debito", caratteristica dei soggetti sovraindebitati*" (cfr. relazione, pag. 10) ed ha precisato che la pregressa attività d'impresa è stata esercitata per un breve periodo, era "*priva di dipendenti e con un capitale investito dichiarato di euro 15.000,00… Le omissioni di versamento si collocano nel progressivo squilibrio di una piccola impresa individuale e non appaiono preordinate a creare esposizione debitoria*" (cfr. integrazione, pag. 4). L'OCC ha attestato che è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori, "*sulla scorta del rapporto reddito netto medio mensile detratte spese mensili necessarie al sostentamento del debitore e della sua famiglia*".
- Sussiste il requisito di cui all'art. 270, co. 1, c.c.i.i., non essendo state avanzate domande di accesso alle due procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento previste dal *Titolo IV* del Codice della Crisi d'Imprese e dell'Insolvenza (Ristrutturazione dei debiti del consumatore e Concordato minore);
- Sussiste il presupposto oggettivo del sovraindebitamento codificato nell'art. 2 lett. c) c.c.i.i. ("*lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative*") desumibile dalla Relazione dell'O.C.C. e dalle dichiarazioni confessorie rese dalla parte ricorrente. In particolare, la ricorrente ha esposto di avere un indebitamento complessivo di circa 200.000,00 euro, per la maggior parte riconducibile al mancato rimborso del mutuo contratto nel corso del 2008 con Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. per l'acquisto della prima casa di abitazione e ad un finanziamento per cure mediche, nonché all'omesso versamento di IVA e contributi relativi ad una impresa individuale artigiana (attività di lavanderia) esercitata per poco più di due anni dal 5.10.2015 al 31.12.2017.
  Tali passività non sono ripianabili integralmente con l'esiguo patrimonio disponibile, costituito da una autovettura immatricolata nel 2009 (stimata in € 154,00), né con il reddito da lavoro dipendente, pari ad € 1.600,00 netti mensili, con cui la ricorrente deve provvedere anche al proprio mantenimento.
- Il patrimonio oggetto di liquidazione è composto:

  i) dalla piena proprietà dall'autoveicolo marca Chevrolet, modello Matiz, targa DY370WD, anno immatricolazione 2009.
  Tale bene non può a priori essere sottratto alla liquidazione, che necessariamente comprende l'intero patrimonio del debitore ad eccezione delle cose assolutamente impignorabili per legge. E' comunque fatta salva la facoltà per il Liquidatore, previa

Firmato Da: TOSI ELISA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 1ea998954269fd37c85b901b5da6f38
Firmato Da: LUALDI MARCO GIOVANNI Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: 3ab980

apposita stima del cespite, di rinunciare alla liquidazione qualora la stessa appaia manifestamente non conveniente ex art. 213 comma II c.c.i.i.
Non può essere accolta la domanda, formulata dalla ricorrente nelle note autorizzate, volta ad accettare l'offerta del proprio convivente di versare alla procedura la somma euro 300,00 "a titolo di finanza esterna, affinché il veicolo resti definitivamente nella disponibilità della ricorrente", trattandosi di atto in palese contrasto con le modalità competitive di vendita previste dagli artt. 275 comma II e 216 c.c.i.i..
L'esigenza per la debitrice di organizzare la propria vita quotidiana, rispetto alla quale la disponibilità del veicolo assume indubbia rilevanza anche per recarsi sul posto di lavoro, giustifica invece la non immediata consegna del bene ai sensi dell'art. 270 comma II lett. e) che potrà essere utilizzato sino al momento in cui sarà eventualmente posto in vendita in esecuzione del redigendo programma di liquidazione;

ii) dai proventi dell'attività lavorativa svolta, con esclusione della quota occorrente per il soddisfacimento delle primarie esigenze di vita della debitrice, che può essere confermata nell'importo di € 1.385,00 netti mensili indicata dalla stessa ricorrente per n. 12 mensilità, in quanto congrua rispetto alle spese documentate (tra cui l'esborso di € 450,00 mensili a titolo di canone di locazione).

Ritenuto che alla luce di tali elementi è da escludere il ricorrere di un fenomeno di occasionale inadempienza, dovendosi per contro desumere il sussistere uno stato di definitiva incapacità del ricorrente di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.

Precisato che
- il Liquidatore nominato provvederà a comunicare al terzo datore di lavoro che ogni pagamento, compreso il T.F.R. (Cass. civ. Sez. I, 30 luglio 2009, n. 17751), dovrà essere effettuato sul conto corrente intestato alla procedura. La determinata porzione di reddito mensile verrà attribuita alla ricorrente, su libretto di deposito postale o sul conto bancario personale di cui si autorizza sin d'ora l'apertura, previa emissione del relativo mandato di pagamento da parte del Giudice delegato;

- solo il compenso dell'O.C.C. ha natura prededucibile (art. 6, co. 1, lett. a, c.c.i.i.), mentre i compensi dei difensori e, più in generale, di consulenti ed advisors godono unicamente del privilegio generale mobiliare di cui all'art. 2751-bis n. 2 c.c., in quanto non ricompresi nell'art. 6 c.c.i.i. e non prededucibili ai sensi dell'art. 277 c.c.i.i., sia perché la rubrica legis si riferisce ai "crediti posteriori" e non anteriori sia perché, quand'anche dovesse ritenersi il contrario, non potrebbero ritenersi sorti "in funzione della procedura liquidatoria" non essendo prevista come obbligatoria l'assistenza degli stessi nella predisposizione e nel deposito della domanda di liquidazione controllata (Trib. Savona, 5 dicembre 2023; Trib. Genova, 10 Novembre 2023, Trib. Forlì, 28 settembre 2023; Trib. Arezzo, 26 ottobre 2022);

- è compito del Liquidatore del patrimonio valutare, tra l'altro, in sede di formazione dello stato passivo, la sussistenza di eventuali patologie funzionali ovvero genetiche, come tipicamente la lesione *ultradimidium* che rescinde in via di azione od eccezione il negozio concluso in stato di bisogno ed in presenza degli ulteriori presupposti di cui all'azione generale di rescissione per lesione (art. 1448 c.c.), idonei a rendere inopponibili alla massa i contratti conclusi dal ricorrente, compresi quelli conclusi con l'O.C.C., i difensori o i consulenti (c.d. *advisors*);

- nella nomina del Liquidatore vengono seguiti i criteri indicati dall'art.270, co. 2, lett. b), c.c.i.i.

P.Q.M.

Firmato Da: TOSI ELISA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 1ea998954426 9fd37c85b901b5da6f38
Firmato Da: LUALDI MARCO GIOVANNI Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: 3ab980

Visto l'art. 270 c.c.i.i.,
DICHIARA l'apertura della Liquidazione controllata dei beni del patrimonio di **SABRINA SIMONTACCHI**, [SMNSRN77C57D869B].
NOMINA Giudice Delegato la **Dott.ssa Elisa Tosi.**
NOMINA Liquidatore il **Dott. Andrea Sormani** con studio in Busto Arsizio (Va), Via Milano n. 5.
ORDINA a SABRINA SIMONTACCHI il deposito entro sette giorni dell'Elenco dei creditori, ove non già depositato.
ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'Elenco depositato **termine fino al 05/01/2027**, a pena di inammissibilità, per trasmettere al Liquidatore, a mezzo p.e.c., la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 c.c.i.i (mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di p.e.c. del Curatore e con spedizione da un indirizzo di p.e.c.), con l'avvertimento che le comunicazioni ai soggetti per i quali è previsto l'obbligo di munirsi di un domicilio digitale e che non hanno provveduto ad istituirlo o comunicarlo sono eseguite esclusivamente mediante deposito in Cancelleria e che si procede con le stesse modalità nelle ipotesi di mancata consegna del messaggio elettronico per cause imputabili al destinatario.
ORDINA la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione.
AUTORIZZA il debitore ad utilizzare il veicolo marca Chevrolet, modello Matiz, targa DY370WD, sino al momento in cui sarà posto in vendita secondo le tempistiche previste dal Liquidatore nel redigendo programma di liquidazione ed a trattenere per il mantenimento proprio e dei familiari il reddito mensile netto di € 1.385,00 per dodici mensilità.
DICHIARA CHE non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, né acquisiti diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte di creditori aventi titolo o causa anteriore.
DISPONE l'inserimento della presente sentenza nel sito internet del Tribunale .
ORDINA la trascrizione della presente sentenza presso i RR.II. di – presso il P.R.A., a cura del Liquidatore.
DISPONE CHE la presente sentenza, a cura del Liquidatore, sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto della liquidazione.
DISPONE CHE il Liquidatore:

- entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza, aggiorni l'elenco dei creditori;
- entro trenta giorni dalla scadenza dei termini per la proposizione delle domande di cui all'art. 270, comma 2, lettera d), depositi il progetto di stato passivo, comprendente un elenco dei titolari di diritti sui beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del debitore e lo comunichi agli interessati secondo quanto previsto dall'art. 273 primo comma CCII.;
- entro il 5.1.2027, completi l'inventario dei beni e depositi il programma di liquidazione secondo quanto previsto dall'art. 272, secondo comma, CCII;
- entro il 6.4.2027 depositi la prima relazione semestrale di cui all'art. 275 CCII.

DISPONE CHE la presente sentenza, a cura della Cancelleria, sia comunicata al Liquidatore e alla parte ricorrente.
Sentenza *ope legis* esecutiva..

Così deciso in Busto Arsizio, nella Camera di consiglio del 07/10/2026.

Il Giudice Relatore ed Estensore	Il Presidente
Dott. Elisa Tosi	*Dott. Marco Giovanni Lualdi*

Firmato Da: TOSI ELISA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 1ea998954426 9fd37c85b901b5da6f38
Firmato Da: LUALDI MARCO GIOVANNI Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: 3ab980